

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1202

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per l'Autismo di cui al RR n. 9/2016 valevole per l'anno 2023

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

Tenuto conto che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" Prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

Visto l'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: "Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"

Visto il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi

dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all’ASD, e che nello specifico prevede l’istituzione:

- All’art. 4 dei “MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI”
- All’art. 5 del “CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”
- All’art. 6 della “COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”

unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed accreditamento.

Tenuto conto che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l’implementazione della rete per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento, approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.

Considerato che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali disciplinati dal RR n. 9/2016 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

Visto l’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 come sostituito dall’art. 72 “Contributo metodo ABA e fondo autismo” della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)” e da ultimo modificato dall’art. 8 della legge regionale 15 giugno 2023, n. 13 il quale prevede:

“1. L’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Contributo metodo ABA e fondo autismo)

1. Nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate per i disturbi dello spettro autistico di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), la Regione partecipa, con la concessione di un contributo, alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico, residenti in Puglia, che si avvalgono del metodo ABA, di terapie logopediche o di altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati e accreditati ai sensi del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9, da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale. Nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di 5 milioni di euro.

2. Al potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico di cui al r.r. 9/2016 si provvede a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.

3. Al fine di consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016 nelle more di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti, si rende necessario prevedere l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 12 mesi delle figure professionali previste dal r.r. 9/2016. In particolare, i professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale ex d.m. 17 gennaio 1997, n. 136, d.m. 27 luglio 2000, educatore professionale ex d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, d.m. 27 luglio 2000, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica), nonché la figura dello psicologo possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai

bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui al comma 9.3 dell'articolo 4 del r.r. 9/2016, che la presenza delle figure professionali di cui al comma 9.2.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2."

Tenuto conto che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

Tenuto conto che il contributo di cui all'art. 72 della L.R. n. 32/2022 è riconosciuto per le spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico, residenti in Puglia, che si avvalgono del metodo ABA, di terapie logopediche o di altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati e accreditati ai sensi del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9, da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale.

Tenuto conto che per l'anno 2023 con la DGR n. 412/2023, preso atto del disavanzo del SSR, si è ritenuto di riqualificare la spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato e che 72 L.R. n. 32/2022 prevede al comma 2 che al potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico di cui al r.r. 9/2016 si provvede a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.

Premesso quanto innanzi, si propone di determinare il fondo unico regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.

Con DGR n. 1416/2021 era stato determinato il fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate per l'autismo pari ad € 3.044.319,60, parametrato alle strutture accreditate a quella data. Tale fondo è stato incrementato di 1 mln con DGR n. 1293/2022 in ragione dell'impatto finanziario che l'aggiornamento tariffario ha comportato.

Per l'anno 2023 si propone di confermare il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. di cui alla DGR n. 1416/2021 e DGR n. 1293/2022, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023	Fondo 2021 ex DGR n. 1416/2021 + 1 MLN ex DGR n. 1293/2022
ASL BA	394.278,17
ASL BT	-
ASL BR	-
ASL FG	1.643.240,46
ASL LE	2.006.800,97
ASL TA	-
TOTALE REGIONALE	4.044.319,60

Al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

- I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
- L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte dei Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione/ determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro
<input type="checkbox"/> non rilevato

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per il settore dell'autismo, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di prendere atto dell'allegato A “Parere tecnico” che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2023 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023	Fondo 2021 ex DGR n. 1416/2021 + 1 MLN ex DGR n. 1293/2022
ASL BA	394.278,17
ASL BT	-
ASL BR	-
ASL FG	1.643.240,46
ASL LE	2.006.800,97
ASL TA	-
TOTALE REGIONALE	4.044.319,60

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2023 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., utilizzando lo schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale;
4. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro e non oltre il 15 settembre 2023, al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
6. di stabilire che al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:
 - a) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al

- R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
- b) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte del Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2023 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023	Fondo 2021 ex DGR n. 1416/2021 + 1 MLN ex DGR n. 1293/2022
ASL BA	394.278,17
ASL BT	-
ASL BR	-
ASL FG	1.643.240,46
ASL LE	2.006.800,97
ASL TA	-
TOTALE REGIONALE	4.044.319,60

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2023 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., utilizzando lo schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale;
4. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro e non oltre il 15 settembre 2023, al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
6. di stabilire che al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:
 - c) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
 - d) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte del Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" art. 72 "Contributo metodo ABA e fondo autismo"

CONSIDERATO che a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il RR n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per strutture dedicate per l'autismo, che riguardano sia i moduli/Centri ambulatoriali ma anche il Centro diurno socioriabilitativo e la Comunità socio riabilitativa.

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

- h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*
- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
 - 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

TENUTO CONTO che l'art. 72 della L.R. n. 32/2022 prevede al comma 2 che al potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico di cui al r.r. 9/2016 si provvede a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.

TENUTO CONTO che per l'anno 2023 con la DGR n. 412/2023, preso atto del disavanzo del SSR, si è ritenuto di riqualificare la spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato e che, dalla lettura del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 72 L.R. n. 32/2022, si possa attingere dal fondo di 5 milioni ivi stanziati per contribuire alle spese sanitarie sostenute dai soggetti con disturbi dello spettro autistico per i trattamenti riabilitativi presso centri specializzati e accreditati ai sensi del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9, quali sono le strutture accreditate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016.

PRESO ATTO delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale

Si propone per l'anno 2023 di confermare il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. di cui alla DGR n. 1416/2021 e DGR n. 1293/2022, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2023	Fondo 2021 ex DGR n. 1416/2021 + 1 MLN ex DGR n. 1293/2022
ASL BA	394.278,17
ASL BT	-
ASL BR	-
ASL FG	1.643.240,46
ASL LE	2.006.800,97
ASL TA	-
TOTALE REGIONALE	4.044.319,60

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per il settore dell'autismo, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTE IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO
Mauro Nicastro



Mauro
Nicastro
03.08.2023
09:58:01
GMT+01:00